



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 29/1, lett. f), del Regolamento di Giustizia, e gli artt. 26, comma 1, lett. b), e 30, comma 4, lett. b), del Regolamento dell'Attività Sportiva, nonché il punto 8.1.1. della Circolare Informativa della stagione sportiva 2025/2026;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato, annulla la sanzione della dichiarazione di sconfitta della ASD Rugby Milano con il risultato di 28 - 0 (mete 4 - 0 e relative conversioni) in favore della Piacenza Rugby Club ASD, con conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo di 31 - 27 (mete 4 - 4), sempre in favore della Piacenza Rugby Club ASD, e adeguamento della classifica del campionato di Serie A maschile, gruppo 2, girone 2;
- dispone la restituzione del contributo funzionale;
- ordina la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza.

Si comunichi.

Roma, 13 maggio 2026

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali